

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2593 del 06/05/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Busseto (PR), Viale Europa, 14 richiesta dall'impresa Italia Alimentari SpA per l'attività di produzione di salumi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2696 del 06/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

PREMESSO CHE:

l'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 58129 del 22/08/2014, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Busseto in data 03/09/2014 prot. n. 10019 all'Impresa Italia Alimentari SpA, per lo stabilimento ubicato in Viale Europa n.14, Comune di Busseto (PR), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- con Provvedimento conclusivo prot. n. 12856 del 25/10/2016 che recepisce la Determinazione n. DET-AMB-2016-4035 del 20/10/2016 emessa da Arpae SAC di Parma, il SUAP di Busseto ha modificato l'AUA rilasciata con prot. n. 10019 del 03/09/2014;
- con Provvedimento conclusivo prot. n. 7746 del 17/06/2022 che recepisce la Determinazione n. DET-AMB-2022-2177 del 02/05/2022 emessa da Arpae SAC di Parma, il SUAP di Busseto ha

volturato per variazione di legale rappresentante l'AUA rilasciata con prot. n. 10019 del 03/09/2014 e smi;

- con Determinazione n. DET-AMB-2022-3180 del 23/06/2022 Arpae SAC di Parma ha rilasciato modifica non sostanziale di AUA adottata con prot. n. 58129 del 22/08/2014 e smi, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Busseto in data 03/09/2014 prot. n. 10019 e smi.

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Busseto in data 04/11/2024 e 12/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/205201 e PG/2024/205268 del 13/11/2024 – pratica Sinadoc 2024-37810 - pratica SUAP n. 210/2024 dal procuratore speciale dell'impresa Italia Alimentari S.p.A. (C.F./ P.IVA 01797570205), con sede legale in viale Europa n. 14 Comune di Busseto, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di salumi svolta presso lo stabilimento ubicato in viale Europa n. 14 Comune di Busseto sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

VISTO ALTRESÌ che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio

dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con note PG/2024/214417 del 26/11/2024 e PG/2024/229883 del 19/12/2024, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/224441 del 11/12/2024 e PG/2025/6069 del 14/01/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/21260 del 03/02/2025 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- le integrazioni volontarie dell'impresa trasmesse dal SUAP con nota PG/2025/32002 del 19/02/2025;
- con PG/2025/33433 del 20/02/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP e p.c. all'impresa la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- l'impresa trasmetteva ad Arpae SAC con nota acquisita con PG/2025/55037 del 24/03/2025 le integrazioni richieste;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST in merito alle matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera (PG/2025/69838 del 11/04/2025), i seguenti atti/determinazioni di assenso:

- parere di competenza di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica con PG/2025/66517 del 08/04/2025;
- parere in merito alla matrice scarichi idrici di Emiliambiente SpA con PG/2025/0068037 del 10/04/2025;
- parere in merito alla matrice scarichi idrici del Consorzio di Bonifica Parmense con PG/2025/71612 del 15/04/2025 dal quale si stralcia la sezione 2 relativa agli scarichi di acque reflue a seguito di quanto dichiarato dalla Ditta in data 05/05/2025 e sotto riportato, allegato al presente atto quale parte integrante;
- parere in merito alla compatibilità urbanistica, agli scarichi idrici e all'impatto acustico del Comune di Busseto con PG/2025/73430 del 17/04/2025;

La documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2025/82407 del 05/05/2025 nella quale la Ditta dichiara, in merito allo scarico S1 in canale consortile "Onginella" che *"...le uniche acque che confluiscono in tale scarico sono le acque meteoriche e le acque pluviali del tetto [...] Per tanto lo scarico S1 non necessita di autorizzazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.152/2006 e delle norme regionali conseguenti..."*.

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Parma in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica sostanziale e contestuale rinnovo dell'AUA a favore dell'Impresa Italia Alimentari SpA, per l'esercizio dell'attività di produzione salumi da realizzare in Comune di Busseto, Viale Europa n. 14, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;
2. DI RINNOVARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Italia Alimentari SpA C.F. P.IVA 01797570205 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Busseto viale Europa n. 14, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Scarichi idrici	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Busseto ARPAE
Emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Impatto acustico	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune di Busseto

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 58 129 del 22/08/2014 e smi che deve intendersi revocata.

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato A Scarichi idrici" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato E impatto acustico"
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di TRASMETTERE la presente determina di modifica sostanziale e rinnovo dell'AUA al SUAP del Comune di Busseto ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Busseto e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;
10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

istruttore tecnico: Tommaso Taticchi

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Elementi caratterizzanti
	Rif. prat. Sinadoc 2024-37810
	Italia Alimentari S.p.A. Stabilimento di Busseto (PR), Viale Europa, 14
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione".	
PARTE DESCRITTIVA Scarico S2 costituito da acque reflue domestiche e acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento, acque del lavaggio filtri addolcitori e deferrizzazione. Premesso: - che il presente parere prescrive modalità di gestione e di ammissibilità dei reflui prodotti dall'attività in oggetto nel sistema fognario - depurativo a servizio del Comune di Busseto; - che nella via in oggetto è presente una rete fognaria di tipo misto; - che il progetto di ampliamento del comparto stagionatura non prevede né la realizzazione di nuovi scarichi né un incremento significativo dei consumi dello stabilimento e di conseguenza degli scarichi in pubblica fognatura; - che gli scarichi S1 e S2 non sono modificati e vengono confermati tutti i dati qualitativi e quantitativi degli scarichi, le modalità ed il dimensionamento del trattamento presente, nonché le tipologie di processo; - che lo scarico in pubblica fognatura avviene in modo discontinuo, il volume massimo autorizzato per lo scarico in pubblica fognatura è pari a 414.500 m³/anno, che corrispondono ad una portata media oraria di 58,00 m³/h se riferiti ai 300 giorni lavorativi indicati in relazione; - che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:	
ATTIVITÀ SVOLTA	Cod. Ateco 10.13 PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE (Inclusa carne di volatili)
ATTIVITÀ COD. DGR 1480/2010	SALUMIFICIO – MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI – AFFETTAMENTO E CONFEZIONAMENTO SALUMI – DISSOSSO PROSCIUTTI.
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	POZZO PRIVATO (400.000 m ³ /anno) + ACQUEDOTTO PUBBLICO 14500 m ³ /anno)

VOLUME MAX TOTALE AUTORIZZATO	414.500 m ³ /anno
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	pH, COD, COD a PH7 60', BOD5, Solidi Sospesi, Azoto Totale, Azoto ammoniacale, Fosforo Totale, Grassi ed oli animali e vegetali, Tensioattivi Totali, Cloruri, Solfati.

PRESCRIZIONI

del Comune di Busseto che acquisisce parere di Emiliambiente SpA

Si esprime parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
- rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** per lo scarico terminale della rete di smaltimento delle acque nere classificato come "*acque reflue industriali*" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- in riferimento ai limiti tabellari di cui al punto 2 (colonna per scarico in pubblica fognatura) e per la durata di validità del provvedimento autorizzativo, si mantiene specifica deroga per i parametri elencati con le relative concentrazioni massime ammissibili:

Parametro	Limite in deroga (mg/l)
COD	1000
BOD5	500
NH4+ (Azoto Ammoniacale)	40
SST (Solidi Sospesi totali)	250
Oli e grassi animali e vegetali (totali)	60

- divieto di immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 3;
- garantire l'accessibilità al pozzetto di ispezione/campionamento sulla linea di scarico delle acque derivanti dal processo produttivo autorizzate con il presente atto, ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;
- la Ditta dovrà garantire a suo carico e onere la regolare continuità di funzionamento e correttezza di misura del sistema di contabilizzazione fiscale della portata scaricata a valle del sistema di trattamento aziendale nonché dei dispositivi di telecontrollo comunicanti con la centrale Emiliambiente;
- ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore il certificato di controllo e taratura con strumentazione campione del misuratore di portata presente sullo scarico;
- qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il

ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 3;

9. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico acque di raffreddamento dall'attività di estrusione delle materie plastiche, nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. In particolare tale diritto potrà essere esercitato qualora da controlli dovesse emergere incompatibilità quali-quantitativa con l'impianto di depurazione.

PLANIMETRIA	Allegata al presente atto quale parte integrante
--------------------	--

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato

Spett.le

COMUNE DI BUSETO

Sportello Unico per le Attività al Territorio

Pec: protocollo@postacert.comune.busetto.pr.it

e

alla c.a. della Geom. Roberta Lanfossi

E-mail: lanfossi@comune.busetto.pr.it

OGGETTO: Sinadoc 2024-37810 (COD. CBS 17/2025) Pratica SUAP n° 210/2024 - DPR 59/2013 s.m.i. Istanza di modifica sostanziale con contestuale rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Italia Alimentari S.P.A. per l'insediamento sito in Comune di Busseto, Via Europa n. 14.

Parere di competenza.

Esaminata la documentazione progettuale in oggetto, pervenuta in data 03/02/2025 con protocollo n° 961, è stato redatto il presente parere di competenza favorevole in riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) condizionato al rispetto di alcune prescrizioni.

L'intervento in oggetto prevede l'ampliamento della ditta "Italia Alimentari S.P.A." mediante la realizzazione di nuovi impianti produttivi, piazzali e parcheggi. In particolare, si prevede di realizzare nuove strutture produttive per circa 10.500 m² e piazzali per 19.140 m² nella porzione occidentale della ditta, mentre, nella parte orientale è in progetto un ampliamento del parcheggio privato per un'area di circa 6.700 m². Si tratta, nel complesso, di una nuova impermeabilizzazione di poco superiore ai 36.000 m².

In definitiva, la superficie pavimentata, a seguito del procedimento in oggetto, dovrebbe essere di circa 7,5 ha a fronte di un'area totale di 9,4 ha.

1. Scarichi acque bianche

Dalla documentazione progettuale si evince che il sistema di allontanamento delle acque bianche di progetto è costituito da due reti distinte, una a servizio del nuovo parcheggio privato e una che, invece, raccoglie le acque della ditta e dei piazzali e si appoggia ad uno scarico già in funzione.

Per quanto riguarda il primo, si tratta di uno scarico posto sul lato orientale dell'area di interesse dotato di un limitatore di portata ottenibile tramite una tubazione di diametro DN100 mm oppure una valvola in grado di regolare la portata in uscita ad un valore pari a 10 l/s. Le acque bianche laminate relative al parcheggio di progetto vengono poi scaricate nel reticolo che attraversa la tangenziale in direzione nord-est proseguendo nei fossi di scolo stradale lungo via Balsemano. Poiché, lo scarico descritto confluisce in un fosso non consortile, ma probabilmente in gestione al Comune di Busseto, quest'ultimo dovrà esprimersi in merito e assicurare la necessaria manutenzione del fosso nel tempo per garantire il corretto deflusso delle acque.

Il secondo scarico, invece, dopo aver raccolto le acque laminate dell'ampliamento e del piazzale di progetto, si appoggia ad un manufatto di scarico esistente che insiste sul canale consortile Cavo Onginella. Il manufatto di progetto è dotato di un limitatore di portata ottenuto mediante una bocca tarata di diametro DN160 mm e sarà collegato, mediante una condotta DN300 mm, al pozzetto esistente in cui giunge anche la rete acque bianche dello stabilimento esistente (condotta DN600 mm), dal quale diparte una condotta DN580 mm verso il recapito finale nel Fosso Onginella dotata di valvola clapet. Inoltre, come si può vedere nella tavola progettuale "Tav. 16 – Sistema fognario: acque meteoriche", nello scarico nel Cavo Onginella convergono anche delle acque reflue relative allo stabilimento esistente le quali, prima di immettersi nel canale consortile, subiscono un trattamento di depurazione ottenuto mediante fosse imhoff e un impianto disoleatore e dissabbiatore.

Si richiede di eseguire le dovute operazioni di manutenzione all'impianto depuratore appena menzionato e, qualora richiesto dal presente Consorzio, dovranno essere forniti i report sulla qualità dello scarico così da poter eseguire i dovuti controlli.

2. Scarichi acque reflue

La maggior parte delle acque nere risulta gestito da un depuratore privato interno all'azienda con recapito in fognatura pubblica che a sua volta converge al depuratore pubblico di Busseto; condizione assolutamente condivisibile da parte del Consorzio.



Mentre una quota parte esistente, comunque modesta, risulta depurata con un sistema interno all'azienda, costituito da fossa imhoff, impianto disoleatore e dissabbiatore. Questi reflui depurati, sono fatti confluire nella rete fognaria acque bianche esistente, che a sua volta convergono nel Fosso consortile Onginella. Per quest'ultimo scarico, certamente compatibile da punto di vista quantitativo, si richiede un parere da parte dell'Ente competente per quanto riguarda il tema della qualità.

Si richiede, pertanto, limitatamente agli impianti di depurazione privati in gestione alla ditta proponente del procedimento, di eseguire periodicamente le dovute operazioni di manutenzione in modo da mantenerli in ottimo stato. Inoltre, qualora il presente Consorzio lo richieda, occorrerà inviare i report relativi alla manutenzione eseguita sugli impianti di trattamento.

Per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato in precedenza, si specifica la necessità di dover rispettare i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile.

Si specifica che l'inizio lavori sarà subordinato alla condivisione del Progetto Esecutivo, inoltre, la data d'inizio lavori, dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 10 giorni ai tecnici del Consorzio, in particolare l'Ing. Nicola Mammi (tel. 335-7433145) e il Geom. Fabio Ruffini (tel. 335-7433144).

Si evidenzia che ogni e qualsiasi difformità riscontrabile in fase esecutiva e/o a lavori ultimati, rispetto alle prescrizioni del presente parere, comporterà la revoca delle relative concessioni eventualmente già emanate.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

15/04/2025

Ing. Nicola Mammi
Ing. Alessandro Rizzi
Ufficio Agrario, Ambiente e Concessioni
E-mail nmammi@bonifica.pr.it
E-mail arizzi@bonifica.pr.it
tel. 0521-381306 – 3357433145
tel. 0521-381370

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri



Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-37810
	Italia Alimentari S.p.A. Stabilimento di Busseto (PR), Viale Europa, 14
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)".	
PARTE DESCRITTIVA - la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Conclusivo del SUAP di Busseto con prot. n. 10019 del 03/09/2014 e s.m.i.; - di tale autorizzazione si richiede modifica per. - installazione di nuove attrezzature (lavacassette, lavacarrelli e lavasalami) e relativi punti emissivi; - sostituzione della macchina infarinatrice e spostamento delle emissioni E7-E8 - E11; - modifica dei punti di emissione E1 e E2 per sostituzione impianti di combustione e spostamento; - inserimento di nuovi emissioni derivanti dagli sfiati dell'affumicatura in zangola e dai ricambi aria in locale forno; - l'attività industriale prevede "produzione salumi e lavorazioni carni suine e bovine"; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - si prende atto che viene dichiarato che le emissioni E1 e E2 funzioneranno in modo alternato; - è stata dichiarata la presenza sfiati adibiti alla sicurezza negli ambienti di lavoro che, come previsto da art.272 comma 5, non rientrano nel Titolo I del D.L.gs 152/06 s.m.i. e più precisamente: EMISSIONI da E12 a E26 - da E39 a E43 - E54 - E57 - E61: - "Sfiati per sovrappressione reparti lavorazione"; EMISSIONI da E79 a E83 - E85 - E86 - E88 - E90 - E91 - E93 - E94 - da E96 a E107 - E116 - E117: - "Sfiati per sovrappressione"; EMISSIONI da E29 a E32 - E34 - E36 - E44 - E46 - E47 - E51 - da E62 a E67 - E74 - E78 - E84 - E89 - E92 - E95 - E108 - E111- da E123 a E125: - "Ricambi aria naturale" EMISSIONI E27 - E28: - "Ricambi aria forzati" con portata di 4.000 Nm³/h cadauna; EMISSIONE E112: - "Ricambio aria forzato" con portata di 2.000 Nm³/h; EMISSIONI E33 - E35 - E37 - E38 - E49 - E50 - E109 - E110: - "Ricambi aria forzati" con portata di 3.000 Nm³/h cadauna; EMISSIONI E45 - E76 - E77: - "Ricambi aria forzati" con portata di 1.500 Nm³/h cadauna; EMISSIONI da E68 a E72: - "Ricambi aria forzati" con portata di 500 Nm³/h cadauna;	

- **EMISSIONI E48 - E52 - E53 - E55 - E56 - E73 - E113 - E114 - E115:** - "Prese d'aria esterne;
- **EMISSIONI E132 - E133:** - "Ricambi area locale forno cottura con fumini" con portata di 6.700 Nm³/h cadauna, (nuova emissione);
- **EMISSIONI E134 - E135 - E136:** - "Scarico valvole di sicurezza forno a vapore, (nuova emissione).

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE E1: - "Caldaia olio diatermico a metano - potenzialità pari a 4.010 kW" (emissione modificata)

Gli effluenti gassosi, provenienti da questa fase lavorativa, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. L'emissione funzionerà in modo alternato con E2. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	104	giorni
Altezza minima	10	m
Ossidi di azoto	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017 e s.m.i., tale impianto si configura come medio impianto di combustione nuovo pertanto per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E2: - "Caldaia olio diatermico a metano - potenzialità pari a 4.010 kW" (emissione modificata)

Gli effluenti gassosi, provenienti da questa fase lavorativa, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. L'emissione funzionerà in modo alternato con E1. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	104	giorni
Altezza minima	10	m

Ossidi di azoto	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017 e s.m.i., tale impianto si configura come medio impianto di combustione nuovo pertanto per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

**EMISSIONE E3: - “Caldaia a metano - potenzialità pari a 860,5 kW”
 (emissione in dismissione)**

Gli effluenti gassosi, provenienti da questa fase lavorativa, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	182	giorni
Altezza minima	12	m
Ossidi di azoto	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E4: - “Cogeneratore a metano - potenzialità pari a 3.420 kWt”

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo dell'impianto di cogenerazione devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	10	m

Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	95	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	240	mg/Nm ³
Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 smi, dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione e deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E5: - “Caldaia a metano - potenzialità pari a 1.240 kW”

Gli effluenti gassosi, provenienti da questa fase lavorativa, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	182	giorni
Altezza minima	12	m
Ossidi di azoto	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017 e s.m.i., tale impianto si configura come medio impianto di combustione esistente (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi.

EMISSIONE E6: - “Caldaia a metano - potenzialità pari a 1.240 kW”

Gli effluenti gassosi, provenienti da questa fase lavorativa, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	182	giorni
Altezza minima	12	m
Ossidi di azoto	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017 e s.m.i., tale impianto si configura come medio impianto di combustione esistente (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi.

EMISSIONE E7: - “Aspirazione farine” (emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	oltre il colmo del tetto	
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E8: - “Aspirazione lavasalumi”
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	4,5	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E9: - “Aspirazione officina”
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali operazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	4.5	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E10: - “Aspirazione miscelazione aromi”

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	4,5	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E11: - “Abbattitore ruffino culatelli” (emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali operazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	50	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E118-E120-E121-E122 - “Sfiati forno a vapore”

Gli effluenti gassosi provenienti dagli sfiati del forno devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale caduna	1.050	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	8	m

EMISSIONE E119: - “Sfiato forno a vapore con affumicatrice”

Gli effluenti gassosi, che si generano dagli sfiati del forno a vapore con affumicatrice, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.050	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	5	mg/Nm³
SOV (esprese come C-Org tot)	5	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E137: - “Aspirazione lavacassette” (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni

Altezza minima	4,5	m
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E138: - “Aspirazione lavasalami”
 (nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	8.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	4,5	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E139: - “Aspirazione lavacarrelli”
 (nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	4,5	m
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONI da E123 a E131: - “Sfiati zangole” (nuove emissioni)

Gli effluenti gassosi, che si generano dagli sfiati dell'attività di affumicatura con le zangole, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	1.350	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	5	mg/Nm³
SOV (esprese come C-Org tot)	5	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI ODORIGENE

Si prende atto delle considerazioni espresse dal Gestore nella documentazione integrativa richiesta in merito al potenziale odorigeno correlato alla emissione E119 (già autorizzata) e alle emissioni E123-124-125-126-127-128-129-130-131 di nuova installazione.

Al fine di verificare quanto dichiarato, si prescrive una campagna di rilevazione delle emissioni odorigene come sotto dettagliato:

E119	da eseguire contestualmente al prossimo monitoraggio periodico
E123-124-125-126-127-128-129-130-131	da eseguire contestualmente alla messa a regime

Si sottolinea che in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla emissioni odorigene.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Prescrizioni per messa in esercizio, messa a regime e autocontrolli

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1 - E2 - E7 - E8 - E11 - E137 - E138 - E139 - E123 - E124 - E125 - E126 - E127 - E128 - E129 - E130 - E131 - E139 - E137 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni **E1 - E2 - E7 - E8 - E11 - E137 - E138 - E139 - E123 - E124 - E125 - E126 - E127 - E128 - E129 - E130 - E131 - E139 - E137**, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E1 - E2 - E7 - E8 - E11 - E137 - E138 - E139 - E123 - E124 - E125 - E126 - E127 - E128 - E129 - E130 - E131 - E139 - E137 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende

adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 - E2 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - E10 - E11 -E119 - E123 - E124 - E125 - E126 - E127 - E128 - E129 - E130 - E131 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Italia Alimentari S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	01797570205
Sede legale:	Via Europa n. 14, Busseto (Parma)
Gestore:	Domenico Rivero
Sede locale impianti:	Via Europa n. 14, Busseto (Parma)
Lat.(UTM32):	4982203.36
Long.(UTM32):	581936.19
Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Produzione salumi e lavorazioni carni suine e bovine
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di prodotti finiti [kg/anno]
Potenzialità dichiarata dell'indicatore 1:	74,64 t/giorno
Indicatore 2:	Quantità annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata
Indicatore 3:	Quantità annua di combustibile utilizzato
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	260
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	400 °K

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	2.384 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	8.792 kg/anno*
Monossido di carbonio (CO):	12.072 kg/anno*
Biossido di carbonio (CO ₂):	15.147.204 kg/anno*
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	45 kg/anno

*Valori calcolati considerando senza il contributo dell'emissione E3 in dismissione.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "**Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera**" contenente disposizioni relative alla predisposizione dei registri, alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PLANIMETRIA	Allegata come parte integrante del presente atto.
--------------------	---

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

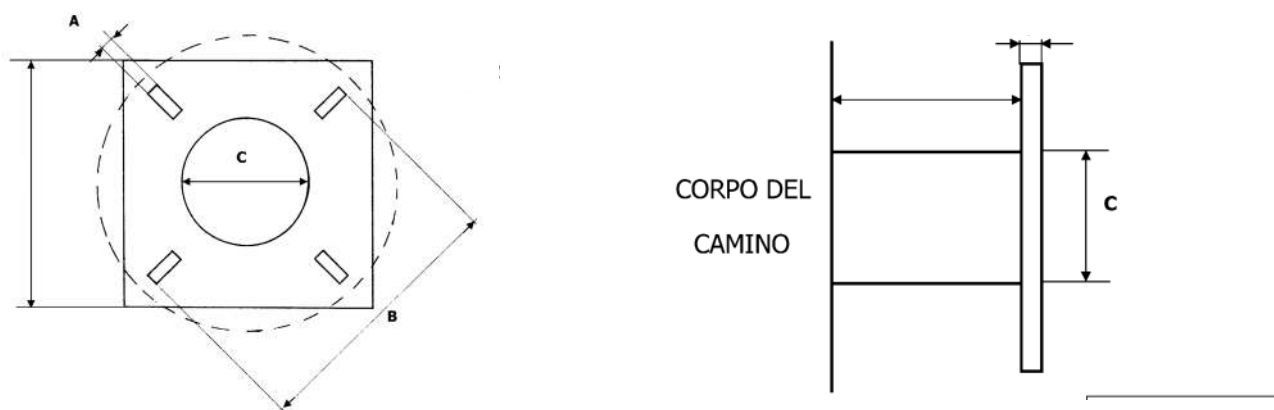
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-37810
	Italia Alimentari S.p.A. Stabilimento di Busseto (PR), Viale Europa, 14
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
- Piano di classificazione acustica comunale	
PARTE DESCRITTIVA L'impresa ha presentato valutazione di impatto acustico, in allegato all'istanza, a firma di tecnico competente in acustica ambientale dalla quale si evince che: Lo stabilimento Italia Alimentari SpA svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, in particolare salumi; la richiesta di modifica sostanziale riguarda i seguenti interventi in progetto, come dettagliato nell'AUA di Ottobre 2024 e come da aggiornamenti del Gennaio 2025: 1) Ampliamento del reparto di stagionatura del salame; 2) Automazione della linea di confezionamento del salame; 3) Installazione di zangole per la lavorazione cotti; 4) Installazione di nuove emissioni (camini ricambio aria e valvole di sicurezza); 5) Realizzazione di nuova cella frigorifera; 6) Installazione di nuove attrezzature (lavacassette, lavacarrelli e lavasalami); 7) Sostituzione della macchina infarinatrice e spostamento delle emissioni E7-E8; 8) Realizzazione di nuova centrale termica ed officina al posto delle esistenti E1-E2; 9) Riorganizzazione degli spazi interni; - la valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche nuove o modificate; - il funzionamento degli impianti si svolge in periodo diurno con estensione al periodo notturno; - sono stati fatti rilievi fonometrici in data 18/06/2024; - l'area aziendale rientra in classe V - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione di 70 dB (A) diurni e 60 dB (A) notturni; - oltre tutti i confini aziendali si individua un ricettore (R1) in classe IV; - si è verificato con rilievi strumentali il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato attuale; - si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.	

PRESCRIZIONI
del Comune di Busseto che acquisisce relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale prot. comunale n. 448 del 27/03/2025. Considerate senza osservazioni le conclusioni del tecnico estensore in acustica, si esprime parere favorevole condizionato, nel rispetto delle condizioni operative del tecnico estensore della valutazione acustica.
La Ditta è tenuta altresì rispettare le seguenti condizioni: - le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; - l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; - deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.